

**TRIBUNALE DI GROSSETO**

**Giudice: Dr.ssa Claudia Frosini**

**Proposta di piano del consumatore per la composizione di crisi da sovraindebitamento ex art. 7, comma 1 bis legge n. 3/2012**

La signora **Giuliana Agus**, nata a Villanova Tulo (CA), il 7.6.1966, residente in Follonica (GR), V.le Matteotti 93, Cod. Fisc. GSA GLN 66H47 L992G, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Muratori (Cod. Fisc. MRT SLV 75A41 E202D) in virtù di procura in calce all'istanza ex art. 15 l. 3/2012, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Grosseto, Via Senegal 23, con numero di fax 0564.1950041, PEC: [silviamuratori@pec.ordineavvocatigrosseto.com](mailto:silviamuratori@pec.ordineavvocatigrosseto.com) presso il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente giudizio;

**PREMESSO CHE**

- la ricorrente rivesta la qualità di consumatore e non è soggetta alle procedure concorsuali di cui al R.d. 16 marzo 1942 n. 267, né ad altre procedure concorsuali di alcun tipo;
- non ha mai fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, né al piano del consumatore, di cui alla legge 27 gennaio 2012 n. 3 e successive modifiche; non sussiste, peraltro, alcuna delle cause di inammissibilità previste dall'art. 7 della suddetta legge;
- per le cause che andremo subito ad illustrare infra la signora Agus si è trovata, suo malgrado, in una situazione di sovraindebitamento;

- tale situazione, come sarà specificato nella proposta che segue, è derivata da fatti oltremodo non imputabili alla ricorrente, che - come si dirà - ha tutt'altro che assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, né - men che mai - ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche ricorrendo al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali;

- l'istante pertanto intende ricorrere, al fine di comporre la situazione di crisi suindicata, alla procedura disciplinata dagli art. 12 bis e ss della l. 3/2012, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi.

- a norma dell'art. 15, comma 9, della legge 3/2012, i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi, sono stati attribuiti dal Presidente del Tribunale al Dr. Giuseppe Ciccone;

- pertanto il debitore ha predisposto, con l'ausilio dell'organismo predetto, la proposta di piano del consumatore di seguito esposta e attestata dal medesimo organo di gestione della crisi, con particolare riferimento alla sua fattibilità ed alla veridicità dei dati contenuti nella presente proposta.

Tanto premesso, di seguito si espongono gli elementi posti alla base della proposta, sintetizzabile nei punti che seguono:

#### 1. LE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO

*In primis* si rileva che la signora Agus è **attualmente debitrice esclusivamente nei confronti di Italfondario Spa** in virtù di un contratto di mutuo fondiario che è stato poi azionato, dando luogo ad una esecuzione immobiliare, a tutt'oggi pendente innanzi al Tribunale di Grosseto.

---

Più precisamente con contratto ai rogiti del notaio Paola Pastore, rep. 1392, Raccolta n. 550, l'istante ha assunto un mutuo ipotecario con Meliorbanca SPA, per l'importo complessivo di € 168.000,00, della durata di 30 anni, unitamente - e con il vincolo della solidarietà - ai signori Laura Lucignoli e Stefano Agus (suoi nipoti), nell'esclusivo interesse di quest'ultimi .

La signora Agus - invero - vedova e senza figli, si è resa al tempo disponibile nei confronti dei propri nipoti a figurare - insieme a loro - come mutuataria del contratto di mutuo al solo scopo di offrire alla banca mutuante quelle garanzie patrimoniali e reddituali che l'istituto richiedeva per l'erogazione del finanziamento.

Ovviamente della somma presa a prestito hanno beneficiato esclusivamente i signori Stefano Agus e Laura Lucignoli per l'acquisto di un immobile, sito nel comune di Gavorrano, Frazione Bagno, Via Salvo d' Acquisto, che gli stessi avevano destinato a prima ed esclusiva residenza familiare.

Sennonché i coniugi Agus (Laura e Stefano) hanno completamente omissso il pagamento delle rate del mutuo, fin dalla prima scadenza.

Il tutto all' insaputa della zia Giuliana, odierna istante, **che è venuta a conoscenza del grave inadempimento dei nipoti solo con la notifica degli atti esecutivi** cui è inevitabilmente conseguito il pignoramento della propria casa insieme a quella dei nipoti.

Mai prima della notifica dell'atto di precetto l'istante è stata messa a conoscenza da parte dell'istituto di credito del grave inadempimento dei suoi nipoti, cosicché la stessa si è trovata nell'impossibilità oggettiva di far fronte al pagamento della somma precettata per evitare gli effetti dell'espropriazione promossa.

Vani sono stati peraltro i numerosi tentativi dell'istante, condotti anche a mezzo della sottoscritta procuratrice - e tutti documentati dalla corrispondenza che si allega *sub* dal n. 1 al n. 7 - di trovare una soluzione stragiudiziale con Italfondiarario Spa.

Nell'evidente intento di evitare l'espropriazione della propria abitazione familiare, infatti, a decorrere dal 2013 in poi, la signora Agus ha sottoposto alla banca precedente varie proposte transattive:

a) la prima, in data 13.6.2013, di € 110.000,00 (cfr. doc. 1)

b) la seconda di € 140.000,00 (cfr. doc. dal n. 2 al n. 5) cui la banca, a mezzo del suo procuratore, Avv. Francesco Menchini, non ha ritenuto di aderire per le motivazioni rappresentate nella mail del 18.11.2014 (doc. 6) trasmessa da quest'ultimo alla scrivente;

c) l'ultima (cfr. doc. 7) di € 150.000,00 in data 26.5.2015 (il massimo che la signora Agus era riuscita a formulare, anche con l'aiuto di terzi). Ma anche in quest'ultimo caso la banca ha ritenuto di non accogliere la proposta, continuando a ritenerla non congrua.

La banca mutuante, dal canto suo, nel corso degli ultimi 3 anni ha invero promosso e coltivato due distinte esecuzioni immobiliari, una nei confronti dei signori Laura Lucignoli e Stefano Agus, rubricata al n. 178/2012 R.G.E.I., sull'immobile su cui era stata iscritta ipoteca a garanzia del mutuo e l'altra nei confronti della signora Giuliana Agus, rubricata al n. 179/2013 R.G.E.I., sull'unico immobile di proprietà, sito in Follonica, Viale Matteotti n. 93, destinato a sua abitazione principale.

Ad oggi l'esecuzione avente ad oggetto l'immobile dei signori Stefano Agus e Laura Lucignoli si è conclusa; l'immobile è stato

venduto e la banca creditrice si è intanto aggiudicata, al netto dei compensi al custode, una somma di circa € 51.000,00. Il tutto come comprovato dal relativo piano di riparto che si allega sub 8.

E' invece tuttora pendente l'esecuzione a carico di Giuliana Agus che da sola non riesce ad estinguere in un'unica soluzione il debito residuo nei confronti di Italfondiaro SPA ad oggi è pari a circa € 135.000,00 (oltremodo - si ripete - contratto dai propri nipoti cui l'istante voleva offrire soltanto il proprio aiuto) ed evitare così l'espropriazione immobiliare della propria casa.

Quanto fin qui esposto rileva innanzitutto per illustrare le ragioni del sovraindebitamento ma rileva senz'altro anche sotto il diverso profilo del giudizio di meritevolezza che l'intestato Giudice è chiamato ad esprimere per l'accoglimento della presente istanza.

A tale riguardo è oltremodo evidente che la Agus si è trovata incolpevolmente nella situazione di sovraindebitamento.

In primo luogo per non essere mai stata informata dalla banca del grave inadempimento del nipote rispetto al pagamento delle rate del mutuo e poi, una volta venutane a conoscenza con la notifica - si ribadisce - dell'atto di precetto, si è trovata nell'impossibilità di adempiere; in secondo luogo vani si sono vieppiù mostrati anche i successivi e "disperati" - mi sia concesso il termine - tentavi di salvare la propria casa mediante varie proposte di pagamento rispetto alle quali la banca, forte delle due esecuzioni immobiliari in essere, non ha mostrato alcun interesse.

## 2. SITUAZIONE DEBITORIA ATTUALE

Come già anticipato nella premessa che precede la signora Agus non ha altri debiti, se non quello derivante dai fatti suddetti e che

l'hanno incolpevolmente condotta in una temporanea ma grave situazione di sovraindebitamento.

A suo favore - e questo rileverà senz'altro sempre sotto il profilo della meritevolezza - si evidenzia che l'istante in passato ha contratto due piccoli finanziamenti con istituti di credito, regolarmente pagati, secondo le scadenze del piano di ammortamento, e non ha debiti con istituti e/o enti statali e/o comunali. Il tutto sarà ovviamente oggetto di verifica e successiva attestazione da parte del gestore della crisi che potrà, con più ampi poteri e competenza, attestare la veridicità di quanto appena rappresentato.

### 3. SOLVIBILITA' DELLA RICORRENTE

Riguardo la solvibilità e le diligenze dell'istante nell'adempiere alle proprie obbligazioni, si precisa come la stessa non abbia mai subito protesti, né esecuzioni individuali negli ultimi cinque anni (ma anche precedentemente), ad eccezione di quanto sopra riferito.

La sua condotta finanziaria è stata corretta, avendo la stessa sempre adempiuto a tutte le obbligazioni personali assunte.

Gli atti di esecuzioni subiti nel recente passato, afferiscono, come esposto, non tanto ad un suo comportamento colposo quanto piuttosto a comportamenti colposi di altri; in primis dei nipoti che si sono resi gravemente inadempimenti rispetto al regolare pagamento delle rate del mutuo; in secondo luogo finanche dell'istituto mutuante che ha taciuto alla signora Agus tale circostanza fino alla notifica degli atti esecutivi.

### 4. ATTUALE CONDIZIONE REDDITUALE E NECESSITA' FINANZIARIE DEL RICORRENTE

La signora Agus ha un contratto di lavoro a tempo determinato con la Nuova Maremma Società Cooperativa, con sede in Gavorrano che ogni anno, ormai da tanti, le viene sempre stipulato durante la stagione estiva e dal quale percepisce uno stipendio mensile di circa € 1.100,00; durante la stagione invernale le viene erogata dall'INPS l'indennità di disoccupazione per un importo complessivo di circa € 2.000,00; è inoltre titolare di una pensione di circa € 560,00 mensili.

Sulla base di tali elementi e del reddito rilevato dalle ultime dichiarazioni dei redditi che si allegano sub, dal n. 8 al n. 10, è evidente dunque che la ricorrente gode mediamente, al netto delle imposte, di un reddito annuo di circa € 19.800,00, che suddiviso su base mensile corrisponde a circa 1.500,00.

Dalla documentazione che si allega (doc. 11), inoltre, emerge che le spese correnti che l'istante sostiene periodicamente, consistenti in costi per la fornitura di servizi (compresi quelli condominiali) ammontano a circa € 4.300,00, che suddivisi su base mensile diventano € 350,00.

La ricorrente non ha invece finanziamenti accessi e/o altri debiti.

Pertanto, in considerazione di quanto sopra, il reddito dalla stessa percepito le consente ragionevolmente di sostenere una rata mensile di circa € 400,00.

L'istante è inoltre titolare di crediti derivanti da:

- Polizza vita n. 1599241 contratta con ERGO Previdenza SPA, con capitale accumulato alla data del 20.9.2016 di € 10.658,85 (cfr. doc. 12);

- rapporto di c/c bancario presso Monte dei Paschi di Siena, con saldo positivo di € 1.709,92, aggiornato al 13 novembre 2017.;
- rapporto di c/c bancario presso Unipol Banca Spa, Filiale di Follonica, con saldo attivo di € 1.609,42, aggiornato al 13.11.2017, e dossier titoli agganciato al conto, con saldo attivo di € 50.386,28 (cfr. Doc. 14).

La signora Agus, oltre all'immobile sito in Follonica, Via Matteotti n. 93, oggetto dell'esecuzione immobiliare recante n. 179/2013, come comprovato da visura catastale che si allega sub 15, è proprietaria, in virtù di successione legittima, per la quota di 1/9 di:

terreni e fabbricati, tutti ubicati nel comune di Massa Marrittima, Località Valpiana, Podere Santa Sofia, contraddistinti al Catasta Terreni del predetto Comune al fg. 180, part.lle 1, 2, 3, 24, 27, 43, 44, 84, 85, 86; (tali immobili costituiscono nell'insieme un'unica azienda agricola interamente concessa in affitto a Agus Rita, sorella dell'istante, con un canone annuo di € 1.000,00. Il tutto come comprovato da contratto di affitto agrario che si allega sub 16.

La signora Agus è inoltre proprietaria di un'autoveicolo marca Toyota, di piccola cilindrata (1000), immatricolata il 24.2.2009; il tutto come meglio descritto nella visura PRA che si produce sub 17.

\* \* \*

Da quanto esposto e dalla documentazione prodotta, appare escluso che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che abbia colposamente



---

determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alla proprie capacità patrimoniali.

Pertanto la signora Giuliana Agus, in considerazione di quanto sopra,

presenta

la seguente proposta di piano del consumatore, ai sensi degli articoli 12-bis e seguenti della legge n. 3/2012:

- la debitrice corrisponderà al creditore precedente la somma di € 50.000,00 . Il tutto entro 30 giorni dalla rituale omologazione del presente piano, e previa deduzione (da detta somma) delle seguenti spese:

- spese in prededuzione per l'attività svolta dall'OCC che sono stata concordate in € 10.105,62, comprensive delle spese per la perizia di stima, salvo diversa liquidazione (doc. 18);
- spese della procedura esecutiva n. 179/2013;
- compenso del sottoscritto procuratore che, determinato tenuto conto del compenso minimo previsto per la presente attività (volontaria giurisdizione) dalle Tabelle Ministeriali DM 55/2014, ammonta complessivamente ad € 2.011,05 (ovvero € 1.585,00, oltre oneri di Legge).

Inoltre, tenuto conto della rappresentata solvibilità e sostenibilità finanziaria dell'operazione, la signora Agus provvederà a corrispondere a Italfondionario SPA a saldo e stralcio, l'ulteriore somma di € 50.000,00 che l'istante avrà a breve nella propria disponibilità mediante ricorso a un'operazione di mutuo con primario istituto di credito (cfr. doc. 19), a fronte di

---

iscrizione ipotecaria sull'immobile oggetto di esecuzione e subordinatamente alla cancellazione del pignoramento immobiliare.

Gli effetti del presente piano del consumatore sono sottoposti alla condizione sospensiva della relativa omologazione giudiziale.

La presente proposta sarà presentata, non oltre tre giorni dalla data del deposito presso il Tribunale competente, a cura dell'organismo di composizione della crisi, all'agente per la riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente.

\* \* \*

Tanto premesso la debitrice come sopra rappresentata

ricorre

all'intestato Tribunale affinché visto l'art. 12-bis della l. 3/2012, valutata la proposta sopra riportata, constatata l'assenza di atti in frode ai creditori, fissi con decreto l'udienza di cui al suddetto art, 12 - bis, disponendo, a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione almeno trenta giorni prima della proposta e del decreto ai creditori e disponga, altresì, la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata in corso e in particolare dell'espropriazione immobiliare rubricata al n. 179/2013 RGEI pendente innanzi al tribunale di Grosseto, che potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo.

Si allega:

1. mail 12.6.2013 - Avv. Silvia Muratori;
2. mail 22.4.2014 - Avv. Francesco Menchini;

3. mail 15.5.2014 - Avv. Silvia Muratori;
4. mail 11.9.2014 - Avv. Silvia Muratori;
5. mail 21.10.2014 - Avv. Silvia Muratori;
6. mail 18.11.2014 - Avv. Francesco Menchini;
7. mail 26.5.2015 - Avv. Silvia Muratori;
8. Progetto di distribuzione proc. es. 178/2012;
9. Dichiarazione redditi 2015 e 2016;
10. Dichiarazione redditi 2017;
11. Bollettini spese correnti annuali;
12. Informativa Polizza ERGO SPA;
13. Estratto conto corrente MPS;
14. Estratto conto corrente e dossier titoli UNIPOL SPA;
15. Visura Catastale;
16. Contratto d'affitto d'azienda;
17. Visura PRA;
18. Compenso Gestore della Crisi;
19. Domanda di Mutuo Unipol Banca;
20. relazione Dr. Ciccone.

Grosseto, 10 Novembre 2017

Avvocato Silvia Muratori

